

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014
268/2014/R/IDR

AGGIORNAMENTO, IN SEDE DI CONGUAGLIO, DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AGLI ANNI
2010 E 2011, PER LE GESTIONI EX-CIPE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002, n. 131, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito anche: MTT);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- le sentenze della quarta Sezione del Consiglio di Stato rese in data 22 gennaio 2014, nn. 255, 319 e collegate, in merito alla sussistenza del potere dell'Autorità di regolare anche le gestioni ex-CIPE;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR) ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi

idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito anche: MTC);

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR) ed il suo Allegato A, recante “Metodo Tariffario Idrico - MTI - Schemi regolatori” (di seguito anche: MTI);
- la determina del 28 febbraio 2014 n. 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);
- la determina del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID);
- il documento per la consultazione 27 marzo 2014, 143/2014/R/IDR, recante “Orientamenti per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-Cipe, per gli anni 2010 e 2011, riconosciute a conguaglio ”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 204 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e,

successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate, per quanto di interesse in questa sede, alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 88/2013/R/IDR l'Autorità, contestualmente alla definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2012 e 2013, ha evidenziato la necessità di attendere le decisioni del Consiglio di Stato – adito da alcuni gestori nell'ambito di ricorsi in appello proposti avverso le sentenze Tar Lazio, Sezione I, 14 febbraio 2012 nn. 1434 e successive - in ordine all'eventuale determinazione delle tariffe per le annualità 2010 e 2011, relative a periodi antecedenti al trasferimento all'Autorità medesima delle funzioni di regolazione e controllo del settore, ma successivi alla cessazione dei poteri tariffari del CIPE avvenuta nell'anno 2009;

- parallelamente, a partire dal 11 luglio 2013, in applicazione della deliberazione 88/2013/R/IDR l’Autorità ha approvato le tariffe per gli anni 2012 e 2013 per numerosi soggetti gestori ex-CIPE, sia nella forma dell’esclusione dell’aggiornamento tariffario, che nella forma della determinazione d’ufficio o nella forma di calcolo puntuale della tariffa;
- il Consiglio di Stato, con sentenze della quarta Sezione nn. 255, 319 e collegate, rese in data 22 gennaio 2014 - respingendo i ricorsi proposti dai gestori – ha, da una parte, confermato pienamente la sussistenza del potere dell’Autorità di regolare anche le gestioni ex-CIPE, e dall’altra, ha affermato che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per tali gestioni relative agli anni 2010 e 2011 *“il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall’Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”*;
- in attuazione delle richiamate sentenze del Consiglio di Stato, l’Autorità, con il documento per la consultazione n. 143/2014/R/IDR ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti in ordine alla regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni ex-CIPE per gli anni 2010 e 2011, ovvero per il periodo precedente l’entrata in vigore del MTC introdotto con la deliberazione 88/2013/R/IDR;
- alla consultazione pubblica hanno risposto soggetti gestori e una associazione di gestori, che hanno manifestato un generale apprezzamento per gli orientamenti illustrati dall’Autorità, pur segnalando alcune criticità ed avanzando alcune ulteriori proposte;
- le principali criticità evidenziate hanno riguardato:
 - la prospettata modalità di riconoscimento degli investimenti effettuati negli anni 2010 e 2011, che secondo uno dei rispondenti appare discriminatoria rispetto all’approccio utilizzato per le gestioni che non applicavano il regime CIPE in data precedente all’attribuzione dei poteri di regolazione del settore all’Autorità;
 - il riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli calcolati, che secondo uno dei rispondenti sono da ritenersi dovuti sulla base del dettato della sentenza del TAR Lombardia n. 883/2014 depositata il 4 aprile 2014;
 - l’inserimento dei conguagli per gli anni 2010 e 2011 nella voce Rc_{TOT}^a , che, ai sensi dell’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, costituisce la componente tariffaria a conguaglio computata nel vincolo ai ricavi del gestore, proponendo, invece, di trattare i detti conguagli come *“partite pregresse”* disciplinate dall’articolo 31 del medesimo provvedimento;
- è stata inoltre segnalata l’opportunità di prevedere - in caso di inerzia del soggetto competente all’approvazione dei conguagli in oggetto - *“una procedura di «silenzio assenso» analoga a quella prevista all’articolo 5, comma 5, della delibera AEEG n. 643/2013, a seguito della proposta del soggetto gestore”*.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare esecuzione alle sentenze della quarta Sezione nn. 255, 319 e collegate, rese in data 22 gennaio 2014 dal Consiglio di Stato, colmando *“il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011”*;

- sia opportuno mantenere la configurazione olistica del nuovo processo decisionale e regolatorio ribadita con la deliberazione 643/2013/R/IDR, legando strettamente i corrispettivi dovuti, seppure a conguaglio, agli obiettivi ed interventi richiesti dal territorio;
- sia opportuno confermare le modalità di calcolo del valore totale massimo dei conguagli ammissibili per le annualità 2010 e 2011 - quali corrispettivi relativi al citato biennio per le gestioni ex-CIPE - prospettate in sede di consultazione pubblica;
- per quanto concerne le criticità e le proposizioni espresse dai soggetti che hanno risposto alla consultazione:
 - come meglio motivato nel documento di consultazione, gli investimenti effettuati negli anni 2010 e 2011 siano correttamente e trasparentemente considerati nell'ambito del metodo MTC introdotto con deliberazione 88/2013/R/IDR, senza discriminazioni rispetto al trattamento delle gestioni che hanno applicato la metodologia MTT, come peraltro recentemente confermato anche dal Tar Lombardia (v. sentenze nn. 974/14 e 1258/14);
 - in ragione delle motivazioni espresse nelle deliberazioni 203/2014/C/IDR e 204/2014/R/IDR e nelle more della definizione dei pendenti contenziosi amministrativi, nonché in ragione delle peculiarità proprie delle gestioni ex CIPE evidenziate nella deliberazione 88/2013/R/IDR e nei documenti per la consultazione che la hanno preceduta, non si ritiene necessario, ai fini della copertura integrale dei costi, riconoscere gli oneri finanziari sui conguagli calcolati per gli anni 2010 e 2011;
 - sia accoglibile, date le contestuali previsioni a tutela della trasparenza per gli utenti e di garanzia dell'obiettivo della sostenibilità sociale previste nel metodo MTI, la proposta di trattamento dei conguagli per le annualità 2010 e 2011 nella voce "partite pregresse" disciplinata dall'articolo 31 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, anziché computare i medesimi nella componente tariffaria Rc_{TOT}^a di cui al comma 29.1 del richiamato provvedimento;
- sia opportuno corredare il meccanismo di riconoscimento dei conguagli relativi agli anni 2010 e 2011 con una procedura di approvazione che consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti non provvedano alla quantificazione, approvazione e comunicazione all'Autorità dei conguagli in oggetto, il soggetto gestore possa presentare, entro 30 giorni, istanza di aggiornamento tariffario redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffidi l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o da altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione;
- sia opportuno, infine, ribadire le medesime cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario già adottate per i metodi tariffari MTT, MTC e MTI

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni per la determinazione a conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
 - h) misura.
- 1.2 Il presente provvedimento si applica alle gestioni tuttora in attività che, alla data del 31 luglio 2012, applicavano per il calcolo dei ricavi regolati il Metodo tariffario CIPE.

Articolo 2

Definizione del moltiplicatore tariffario e del valore totale massimo dei conguagli ammissibili per le annualità 2010 e 2011

- 2.1 Il moltiplicatore tariffario di ciascun anno $a = \{2010; 2011\}$ è determinato come segue:

$$molt_{CIPE}^a = \prod_{t=2010}^a (1 + I^t)$$

dove:

- I^t è il tasso di inflazione definito al comma 5.1 dall'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR, che assume valori pari a 1,00% nel 2010 e a 0,89% nel 2011.
- 2.2 Il valore totale massimo dei conguagli ammissibili per le annualità 2010 e 2011, è pari a:

$$Cong_{CIPE}^{2010-2011} = \left[molt_{CIPE}^{2010} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{2010} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T \right] + \left[molt_{CIPE}^{2011} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{2011} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]$$

dove:

- $\left[molt_{CIPE}^{2010} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T \right]$ è il valore risultante dall'applicazione del moltiplicatore tariffario 2010, determinato secondo le regole del precedente comma 2.1, a ciascuna articolazione delle tariffe determinate ai sensi dell'ultima deliberazione CIPE per l'anno 2009, moltiplicando i valori ottenuti per i volumi fatturati nell'anno 2010;
- $\left[molt_{CIPE}^{2011} * \sum_u \underline{tarif}_u^{2009} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]$ è il valore risultante dall'applicazione del moltiplicatore tariffario 2011, determinato secondo le regole del precedente comma 2.1, a ciascuna articolazione delle tariffe determinate ai sensi dell'ultima deliberazione CIPE per l'anno 2009, moltiplicando i valori ottenuti per i volumi fatturati nell'anno 2011;
- $\left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2010} * (\underline{vscal}_u^{2010})^T \right]$ e $\left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2011} * (\underline{vscal}_u^{2011})^T \right]$ corrispondono agli importi fatturati, rispettivamente, nell'anno 2010 e nell'anno 2011.

Articolo 3

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 3.1 Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, ed in coerenza con quanto previsto dal comma 31.2 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, i conguagli calcolati ai sensi del precedente comma 2.2:
- a) devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi totali erogati nell'anno a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
 - b) devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
 - c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.
- 3.2 Al fine di garantire la sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare le medesime modalità di rateizzazione dei conguagli previste dall'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

Articolo 4

Procedura di approvazione

- 4.1 Ai fini del riconoscimento a conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011, gli importi, calcolati ai sensi del precedente comma 2.2 ed espressi nei termini di cui al comma 3.1, lett. a), devono essere quantificati e approvati dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti, nonché comunicati all'Autorità entro il 30 giugno 2014.
- 4.2 Data la natura di conguaglio degli importi determinati ai sensi del precedente Articolo 2, l'istanza di riconoscimento deve essere coordinata con l'istanza di aggiornamento tariffario, inviata ai sensi del MTI, tramite l'indicazione dei corrispondenti obiettivi specifici da conseguire sul territorio.
- 4.3 Ove il termine di cui al precedente comma 4.1 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente d'Ambito o al soggetto competente istanza di aggiornamento in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi alle annualità 2010 e 2011, redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento, e ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 giorni dal termine anzidetto.
- 4.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 4.3, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione.
- 4.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte di conguaglio dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011 per le gestioni ex-CIPE - presentate dai soggetti competenti ai sensi del precedente comma 4.1 o approvate dagli stessi ai sensi del precedente comma 4.4 - entro i 90 giorni successivi al ricevimento della proposta o del perfezionamento del meccanismo di silenzio-assenso.
- 4.6 Laddove ricorrano le casistiche di applicazione della tariffa d'ufficio indicate al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, il conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 è posto pari a zero.

Articolo 5

Casi di esclusione dall'aggiornamento in sede di conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011

- 5.1 Sono esclusi dall'aggiornamento i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 5.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 5.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento dei corrispettivi in oggetto per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata

emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.

- 5.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento dei corrispettivi in oggetto le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
- 5.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento a conguaglio dei corrispettivi per entrambi gli anni 2010 e 2011 le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 - non hanno adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato.
- 5.5 Sono infine escluse dall'aggiornamento a conguaglio dei corrispettivi:
- a) per ciascuna delle annualità 2010 e 2011, le gestioni che, alla data del 1 gennaio dell'anno in considerazione, non avevano ancora adottato la Carta dei servizi;
 - b) per la sola annualità 2011, le gestioni che - alla data del 1 gennaio 2011 - in violazione della normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni